

Codice A1813C

D.D. 28 novembre 2025, n. 2352

**R.D. n. 523/1904, L.R. n 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. n° 10/R del 16/12/2022 e s.m.i..
Autorizzazione Idraulica A.I. 6486 e Concessione demaniale TOSC7184 per scarico acque meteoriche su Rio Tepice provenienti dall'area del nuovo ospedale in Comune di Cambiano.
Richiedente: A.S.L. TO5 (codice soggetto 1413).**



ATTO DD 2352/A1813C/2025

DEL 28/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904, L.R. n 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. n° 10/R del 16/12/2022 e s.m.i..
Autorizzazione Idraulica A.I. 6486 e Concessione demaniale TOSC7184 per scarico
acque meteoriche su Rio Tepice provenienti dall'area del nuovo ospedale in Comune
di Cambiano.
Richiedente: A.S.L. TO5 (codice soggetto 1413).

In data 25/09/2025 con prot. n. 54338 (identificata a protocollo regionale con il n. 42651 del 26/09/2025) l'Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino (A.S.L. TO5) – C.F./P.I.: 06827170017 – con sede in Piazza Silvio Pellico n. 1 - 10023 Chieri (TO), ha convocato la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/1990 e dell'art. 38 D.Lgs. 36/2023 al fine di acquisire i pareri e le autorizzazioni in merito al “Progetto di Fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del “Nuovo Ospedale dell'A.S.L. TO5” (CUP: J25F23000060005), in Comune di Cambiano.

Il progetto riguarda la realizzazione del nuovo Ospedale dell'A.S.L. TO5, in Comune di Cambiano e comprende anche interventi per la regimazione delle acque meteoriche per compensare l'aumento della quantità di acque a seguito della realizzazione di nuove strade e parcheggi. In particolare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali prevede la sistemazione di aree depresse (superficie complessiva di circa 4200 m² e volume di circa 5000 m³) al fine di accumulare e infiltrare le acque meteoriche nel terreno e in caso di eventi eccezionali è prevista la realizzazione di una condotta di troppo pieno in PVC di diametro esterno di 630 mm per recapitare le acque nel Rio Tepice, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati al PFTE.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dal gruppo di progettazione composto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti RTP ATI Tecnicaer Engineering s.r.l., Agm Project Consulting s.r.l, Parc nouveau, Tekne, Isolarchitetti s.r.l., Michelangelo Di Gioia. In particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica: Relazione Generale; Relazione idrologica; Planimetrie e sezioni, documentazione fotografica.

Esaminati preliminarmente gli elaborati progettuali, con nota prot. n. 45454 del 13/10/2025 sono state richieste integrazioni pervenute il 20/11/2025 (ns. prot. n.51650; prot. A.S.L. TO5 n. 66483 del 19/11/2025) costituite da: Risposta nota Regione Piemonte-Settore Opere Pubbliche, Relazione Idrologica aggiornata.

In dettaglio l'intervento per il quale sono previste l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale consiste nella realizzazione dello scarico della condotta di troppo pieno (in PVC di diametro esterno di 630 mm) in sponda destra del Rio Tepice nel tratto a monte della tangenziale. Lo scarico sarà dotato di una valvola a Clapet. In corrispondenza del manufatto di scarico è prevista la realizzazione di una scogliera in massi intasati in terra al fine di evitare fenomeni di erosione spondale. La scogliera avrà una lunghezza complessiva di 10 m, altezza fuori terra di circa 3 m e spessore di 1 m.

Esaminati pertanto gli atti progettuali, gli interventi sopra descritti sono ritenuti ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del Regolamento 10/R del 16/12/2022 il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare il deposito cauzionale nell'esercizio **2025**, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Il canone annuo è determinato in **Euro 218,00 (Euro duecentodiciotto/00)**, ai sensi della tabella canoni contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con D.D. n. 2656 del 12/12/2024.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;

- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- D.G.R. n. 5-1482 del 8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025- 2027";
- legge regionale n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- legge regionale n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- l'art. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025- 2027";
- Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.", aggiornato alle modifiche del 21/12/2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";

determina

- di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'A.S.L. TO5 (C.F./P.I.: 06827170017) nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli allegati tecnici citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti (DM17/01/2018), dell'opera di difesa spondale in progetto nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi variabili e permanenti, nonché delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena;
 3. il piano di appoggio della fondazione della scogliera in progetto dovrà essere posto ad una quota pari ad almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
 4. la scogliera dovrà essere idoneamente immorsata a monte e a valle nella sponda esistente al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi da parte della corrente; il paramento esterno

della medesima opera longitudinale dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

5. i massi costituenti la scogliera dovranno provenire da cava, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità e avere struttura compatta, non geliva né lamellare, di volume almeno pari a $0,30 \text{ m}^3$ e peso non inferiore a 8 kN; inoltre la sommità della scogliera non dovrà avere quota superiore all'attuale piano di campagna;
6. l'eventuale materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o la riprofilatura della sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato;
7. è fatto divieto assoluto di asportazione di qualsiasi volumetria di materiale litoide demaniale d'alveo;
8. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda del corso d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
9. la sponda e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisorie;
10. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 36 (trentasei) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
14. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza dello scarico, che si renderanno

necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 17. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di p.e.c. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
 18. prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti normative. Prima dell'inizio dei lavori in oggetto, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, dovrà essere acquisita l'autorizzazione della Funzione Specializzata Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. n. 37/2006;
 19. il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, delle aree demaniali interessate dai lavori.
- **di concedere** all'A.S.L. TO5 (C.F./P.I.: 06827170017) la servitù di area demaniale per la posa di una nuova tubazione in PVC di diametro esterno di 630 mm che recapiterà le acque direttamente all'interno dell'alveo del Rio Tepice, come individuati negli elaborati tecnici trasmessi;
 - **di richiedere** il rateo del canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dagli artt. 9 e 12 del regolamento a seguito della trasmissione da parte dell'A.S.L. TO5 del provvedimento conclusivo della Conferenza;
 - **di approvare** lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - **di stabilire:**
 - a. la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento finale rilasciato dalla Conferenza di Servizi;
 - b. che l'utilizzo dei beni demaniali ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento;
 - c. che la richiesta di cui all'articolo 12 avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi;
 - d. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della

concessione;

- e. la durata della concessione in anni 30 fino al **31.12.2055**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nella presente determina e nel disciplinare;
- f. che il rateo del canone annuo sarà calcolato dalla data del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi;
- g. che il canone annuo, fissato in Euro 218,00 (Euro duecentodiciotto/00) è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;
- h. a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi, la struttura competente redigerà determina di accertamento e impegno della cauzione da versarsi secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento regionale n. 10/R/2022.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari istruttori
Barbara Coraglia
Alberto Piazza

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.SC.7184 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per uno scarico di acque meteoriche nel Rio Tepice in Comune di Cambiano (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R .

Richiedente: Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino (A.S.L. TO5) – C.F./P.I.: 06827170017 – con sede in Piazza Silvio Pellico n. 1 - 10023 Chieri (TO).

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per uno scarico di acque meteoriche nel Rio Tepice in Comune di Cambiano (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2055**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina

idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la

facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **€ 218,00 (ducentodiciotto/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di **€ 436,00 (quattrocentotrentasei/00)**, pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale in Piazza Silvio Pellico n. 1 - 10023 Chieri (TO).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

A.S.L TO5

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

legale rappresentante

Dott. Ing. Daniele Caffarengo

(firmato digitalmente)(*)

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.